

92.008

**Messaggio
relativo al Protocollo aggiuntivo dell'Accordo
concernente la protezione del Reno dall'inquinamento
dovuto ai cloruri**

del 22 gennaio 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Col presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale sul Protocollo aggiuntivo del 25 settembre 1991 dell'Accordo concernente la protezione del Reno dall'inquinamento dovuto ai cloruri.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 gennaio 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Felber

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Il carico di cloruri (sali) nel Reno ha creato problemi e costi, specialmente ai Paesi Bassi, per quanto concerne la preparazione dell'acqua del Reno al fine dell'approvvigionamento idrico in generale e in acqua potabile in particolare. Per molti anni sono state condotte trattative sui provvedimenti per ridurre il carico dei sali nel Reno e sul finanziamento di tali provvedimenti e nel 1976 è finalmente stato concluso, fra la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera, l'Accordo concernente la protezione del Reno dall'inquinamento dovuto ai cloruri.

Per quanto concerne le miniere di potassio d'Alsazia, unico luogo in cui i residui di cloruri si presentano in forma solida, si è convenuta una riduzione delle immissioni di cloruri nel Reno, da attuare in due fasi, di 60 kg/s. I costi vengono ripartiti proporzionalmente fra gli Stati rivieraschi; per la Svizzera si tratta del 6 per cento. A causa di difficoltà sorte in Francia, l'Accordo è entrato in vigore soltanto nel 1985. Dal 1986 è in corso la prima fase che prevede una riduzione di 20 kg/s. Sui costi di tale operazione, che ammontano a 132 milioni di franchi francesi, la Svizzera ha pagato la sua parte, corrispondente a 3,419 milioni di franchi.

Per la seconda fase, che conformemente all'Accordo prevedeva una riduzione supplementare di 40 kg/s, la Francia ha presentato un piano globale per 1 miliardo di franchi; detto piano è stato respinto dai Paesi Bassi nel 1988.

In seguito i Paesi Bassi hanno presentato una proposta che implica una modifica e un completamento dell'Accordo del 1976: le miniere di potassio d'Alsazia non devono semplicemente ridurre le loro immissioni di cloruri di 60 kg/s, ma modularle a seconda della portata del Reno in modo tale che, alla frontiera germano-olandese, la concentrazione di cloruri non superi 200 mg/l. I Paesi Bassi adotteranno inoltre misure per diminuire il carico di cloruri nell'IJsselmeer, che serve all'approvvigionamento in acqua potabile, nel senso che faranno confluire le acque dei polder, che contengono cloruri, non più nell'IJsselmeer, ma direttamente nel Mare del Nord.

I costi, da ripartire proporzionalmente fra le Parti contraenti, sono limitati a 400 milioni di franchi francesi per i provvedimenti da realizzare in Francia e a 32,37 milioni di fiorini olandesi per quelli da realizzare nei Paesi Bassi. Conformemente agli impegni assunti, la quota per la Svizzera ammonta a 4,5 milioni di franchi svizzeri.

Messaggio

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

Dopo negoziati durati vari anni, il 3 dicembre 1976 la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera hanno firmato l'Accordo concernente la protezione del Reno dall'inquinamento dovuto ai cloruri (Accordo sui cloruri) (RS 0.814.284.6 e 0.814.284.61).

L'accordo prevede, a tappe, una riduzione globale del carico dei cloruri di 60 kg/s. Per una prima riduzione di 20 kg/s, una corrispondente quantità di residui salini delle miniere di potassio d'Alsazia non doveva più essere immessa nel Reno, ma depositata nel sottosuolo alsaziano. Poiché anche la Repubblica federale di Germania e la Svizzera immettono cloruri nel Reno e visto che i Paesi Bassi, a causa dell'approvvigionamento in acqua potabile dal Reno, sono interessati alla riduzione del carico di sali, si è convenuto di sopportare insieme i relativi costi, fissati a 132 milioni di franchi francesi (in ragione del 34 per cento per i Paesi Bassi, del 30 per cento ciascuno per la Repubblica federale di Germania e la Francia, e del 6 per cento per la Svizzera).

A causa dell'opposizione della popolazione alsaziana il deposito nel sottosuolo non ha potuto essere realizzato. Come soluzione di ripiego i residui di sali sono stati messi in terreni di discarica. Per questo motivo l'accordo è entrato in vigore soltanto nel 1985. La Svizzera ha pagato la sua quota di 3,419 milioni di franchi svizzeri.

L'accordo del 1976 prevedeva che la Francia presentasse un piano globale per la riduzione di ulteriori 40 kg/s, ciò che avvenne nel 1988. I costi, da ripartire come quelli della prima fase, furono calcolati a un miliardo di franchi francesi. Alla fine del 1988, i Paesi Bassi respinsero il piano, reputando i costi troppo elevati. In seguito proposero un'altra soluzione che prevedeva il deposito in terreni di discarica modulato in funzione della portata del Reno in modo che la concentrazione di cloruri nel Reno alla frontiera germano-olandese non superasse 200 mg/l. Inoltre sarebbero stati adottati, negli stessi Paesi Bassi, provvedimenti per migliorare l'approvvigionamento in acqua potabile. Nel 1989 i ministri dell'ambiente degli Stati rivieraschi del Reno incaricarono la Commissione internazionale per la protezione del Reno di esaminare il progetto sotto il profilo tecnico, finanziario e giuridico. La Commissione ha portato a termine l'incarico ed ha elaborato il Protocollo aggiuntivo che si tratta ora di approvare.

12 Svolgimento dei negoziati

La proposta olandese ha dovuto essere elaborata fino nei minimi particolari: La Francia ha fornito i dati tecnici di base e il preventivo dei costi per il deposito in terreni di discarica modulato, in Alsazia, fino alla chiusura delle miniere di potassio prevista verso la fine del secolo. I provvedimenti e i costi per il pro-

gressivo sgombero negli anni successivi delle quantità di cloruri depositate sono compresi. I costi sono stati fissati ad un massimo di 400 milioni di franchi francesi.

I Paesi Bassi hanno elaborato il progetto calcolando i costi delle misure da realizzare sul loro territorio, consistenti nel far confluire le acque dei polder, che contengono cloruri, non più nell'IJsselmeer, ma direttamente nel Mare del Nord. I costi sono stati fissati ad un massimo di 32,37 milioni di fiorini olandesi.

La chiave di ripartizione dei costi è la stessa di quella dell'accordo, dunque del 6 per cento per la Svizzera.

Siccome la cessazione della produzione di carbonato di sodio nella fabbrica di soda di Zurzach ha portato all'abolizione in Svizzera dell'unica fonte che immetteva nel Reno più di 1 kg di cloruri al secondo, la Svizzera ha chiesto una riduzione della sua quota. Pur rifiutando di modificare la chiave di ripartizione, gli altri Stati hanno tenuto conto della domanda svizzera: sui costi di 400 milioni di franchi francesi per le misure da realizzare in Alsazia, invece di 24 milioni di franchi francesi (6%), la Svizzera pagherà 12 milioni di franchi francesi, gli altri 12 milioni essendo considerati compensati dalla soppressione delle immissioni di cloruri provenienti dalla fabbrica di Zurzach.

Contrariamente ai provvedimenti previsti su territorio francese, quelli su territorio olandese non possono essere realizzati nell'ambito dell'accordo del 1976. È dunque necessario modificare tale accordo.

Nel caso in cui la Svizzera non consentisse tale modificazione, soltanto i provvedimenti previsti su territorio francese potrebbero essere attuati. In tal caso, però, la Svizzera perderebbe lo sconto che le è stato accordato; in altre parole, l'accettazione della modificazione dell'accordo comporta un vantaggio finanziario per la Svizzera.

2 Parte speciale

21 Commento del Protocollo aggiuntivo

211 Valutazione

Grazie ai provvedimenti previsti nel Protocollo aggiuntivo, il problema del carico di sali nel Reno dovrebbe venir risolto in modo definitivo. Verso la fine degli anni '90 le miniere di potassio d'Alsazia chiuderanno a causa dell'esaurimento dei giacimenti sfruttabili. I cloruri che vengono semplicemente immessi nel Reno come rifiuti per mancanza di un'adeguata possibilità di riciclaggio non verranno dunque più prodotti. Certo non si tratta dell'unica immissione di sali, ma visto che in Alsazia i cloruri si presentano sotto forma solida è solo lì, anche se con spese non indifferenti, che è possibile predisporre impianti di ritenuta.

Dal 1976 la Svizzera è Parte contraente dell'Accordo e testimonia in questo modo la sua solidarietà agli Stati rivieraschi siti a valle per quanto concerne il grave inquinamento del Reno, di cui è corresponsabile. In base all'Accordo si è impegnata a partecipare al finanziamento dei provvedimenti che devono es-

sere adottati sul territorio francese. Il Protocollo aggiuntivo regola ora anche la partecipazione al finanziamento dei provvedimenti che verranno presi sul territorio olandese. Una tale partecipazione si giustifica per l'elevato inquinamento del Reno in territorio olandese, inquinamento che deriva dai carichi di sostanze inquinanti trasportate, e per l'importanza vitale che il fiume rappresenta per l'approvvigionamento idrico dei Paesi Bassi. Il Protocollo aggiuntivo permette inoltre di mettere fine ad un contenzioso che perdura da trent'anni e che riguarda appunto il problema dei cloruri.

Anche per la Svizzera il Protocollo aggiuntivo comporta una facilitazione, nel senso che la Svizzera dovrà pagare soltanto la metà (cioè 12 milioni di franchi francesi, pari a circa 3 milioni di franchi svizzeri) dell'importo effettivamente dovuto per i provvedimenti da attuare in territorio francese.

Se il Protocollo aggiuntivo non entrasse in vigore, la Svizzera dovrebbe invece pagare l'intero importo, con la possibilità tuttavia di interrompere i pagamenti nel caso in cui il Protocollo aggiuntivo non venisse ratificato entro tre anni dalla sua firma (25 settembre 1991).

212 **Commento delle singole disposizioni**

L'articolo 1, insieme all'allegato I, descrive le modalità tecniche per la messa in atto, da parte del Governo francese, della riduzione regolatrice delle immissioni di cloruri sul territorio francese e per l'allestimento del rapporto annuo che informa le Parti contraenti sui costi che ne derivano.

L'articolo 2, insieme all'allegato IV, stabilisce che le quantità di cloruri depositate provvisoriamente in terreni di discarica presso le miniere di potassio d'Alsazia per la durata dell'Accordo, dopo la diminuzione della produzione di potassio, potranno essere immesse nel Reno secondo le modalità che la Commissione internazionale per la protezione del Reno (CIPR) definirà più tardi e che terranno debito conto sia delle esigenze ecologiche, sia dei diversi usi ai quali è destinata l'acqua del Reno.

L'articolo 3, insieme all'allegato II, descrive i provvedimenti che il Governo olandese adotterà sul suo territorio per diminuire il carico di cloruri nell'IJsselmeer le cui acque sono sfruttate per l'approvvigionamento in acqua potabile; si tratta in pratica di immettere le acque salmastre dei polder provenienti dal Wieringermeer direttamente nel Wattenmeer invece che nell'IJsselmeer.

L'articolo 4, insieme all'allegato III, regola la ripartizione dei costi secondo la chiave di ripartizione dell'Accordo nonché le condizioni di pagamento. In particolare alla Svizzera viene addebitato un importo di soli 12 milioni di franchi francesi (cioè circa 3 milioni di franchi svizzeri) tenuto conto delle misure già prese per ridurre il carico di cloruri del Reno.

L'articolo 5 obbliga le Parti contraenti a prendere provvedimenti per evitare un aumento delle immissioni di cloruri sul loro territorio nazionale e, se del caso, a concordare nell'ambito della CIPR una compensazione dei carichi.

Gli *articoli 6 e 7* concernono gli adattamenti dell'Accordo del 1976 al Protocollo aggiuntivo.

3 Conseguenze finanziarie

Il contributo finanziario della Svizzera per la seconda fase dell'Accordo ammonta, secondo il Protocollo aggiuntivo, a circa 4,5 milioni di franchi svizzeri (12 milioni di franchi francesi e 1,9422 milioni di fiorini olandesi). Detto contributo è destinato alla costruzione e all'esercizio del deposito dei cloruri presso le miniere di potassio d'Alsazia e alla realizzazione dei provvedimenti su territorio olandese per ridurre il carico di cloruri dell'IJsselmeer.

Il pagamento dell'importo di 4,5 milioni di franchi sarà effettuato conformemente al piano elaborato dalla CIPR entro il 1994 mediante versamenti annui. L'importo di 4,5 milioni di franchi figura nel preventivo 92 e nel piano finanziario 1993-95.

Il pagamento di detto montante permetterà il regolamento definitivo del problema dei cloruri a livello internazionale.

4 Programma di legislatura

Il progetto non figura nel Programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339). Il Protocollo aggiuntivo rientra tuttavia nel novero dei trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente.

5 Costituzionalità

La base costituzionale richiesta per la conclusione del Protocollo aggiuntivo deriva dall'articolo 8 della Costituzione federale, ai termini del quale la Confederazione ha la competenza di concludere trattati internazionali con gli Stati esteri.

La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Il Protocollo aggiuntivo, insieme all'Accordo del 1976, può essere denunciato in qualsiasi momento. Non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Non sottostà pertanto al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

**Decreto federale
relativo al Protocollo aggiuntivo all'Accordo
concernente la protezione del Reno dall'inquinamento
dovuto ai cloruri**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 1992¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo concernente la protezione del Reno dall'inquinamento dovuto ai cloruri, firmato il 25 settembre 1991, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

4934

**Protocollo aggiuntivo
all'Accordo del 3 dicembre 1976
concernente la protezione del Reno dall'inquinamento
dovuto ai cloruri**

Traduzione¹⁾

Concluso a Bruxelles il 25 settembre 1991

Il Governo della Repubblica federale di Germania,
il Governo della Repubblica Francese,
il Governo del Granducato del Lussemburgo,
il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
e il Governo della Confederazione Svizzera,

riferendosi ai risultati acquisiti alle conferenze ministeriali sull'inquinamento del Reno, tenutesi l'11 ottobre 1988 a Bonn e il 30 novembre 1989 a Bruxelles, riferendosi all'Accordo del 3 dicembre 1976 concernente la protezione del Reno dall'inquinamento dovuto ai cloruri, agli scambi di lettere del 29 aprile, del 4 e del 14 maggio 1983 e alla dichiarazione dell'11 dicembre 1986 dei Capidelegazione, (in seguito detto «Accordo»),

desiderando migliorare la qualità delle acque del Reno in modo tale che alla frontiera germano-olandese i superamenti del tenore di 200 mg/l di ioni-cloruro vengano limitati sia per quanto concerne il valore che la durata, intendendo facilitare l'approvvigionamento in acqua potabile a partire dal Reno e dall'Ijsselmeer,

convinti che oltre alle riduzioni già conseguite e ai provvedimenti previsti dal presente Protocollo aggiuntivo ulteriori misure per la riduzione del carico di cloruri nel Reno, da applicare sull'intero corso del Reno, non siano né necessarie sotto il profilo ecologico né giustificabili sotto il profilo tecnico ed economico,

e volendo raggiungere una regolamentazione internazionale definitiva in materia di riduzione del carico di cloruri nel Reno,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Durante i periodi nei quali la concentrazione di cloruri nel Reno, alla frontiera germano-olandese, supera il valore indicativo di 200 mg/l, il Governo francese procede, in più della riduzione di 20 kg/s di ioni-cloruro già attuata dal 5 gennaio 1987 conformemente all'articolo 2 capoverso 2 dell'Accordo, a una riduzione modulare sul territorio francese secondo le precisazioni e le modalità tecniche dell'allegato I. Le quantità di cloruri derivanti da detta riduzione modulare saranno provvisoriamente depositate in terreni di discarica.

¹⁾ Dai testi originali tedesco e francese.

2. Il Governo francese informa ogni anno le altre Parti contraenti sulle quantità di cloruri depositate in seguito alla riduzione modulare e sulle spese relative.

3. La riduzione modulare ai sensi del presente Protocollo aggiuntivo costituisce l'applicazione delle disposizioni previste ai capoversi 1, 3 e 4 dell'articolo 2 e al capoverso 3 dell'articolo 7 dell'Accordo.

Articolo 2

Le quantità di cloruri depositate in seguito alla riduzione modulare ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo aggiuntivo potranno, dopo la riduzione della produzione delle miniere di potassio d'Alsazia e secondo le modalità che le Parti contraenti definiranno sulla base di una proposta della CIPR, essere scaricate nel Reno in modo accettabile sotto il profilo ecologico e tenendo conto delle differenti utilizzazioni dell'acqua. Durante tale periodo il valore indicativo di 200 mg/l di ioni-cloruro alla frontiera germano-olandese resterà in vigore e il carico nazionale medio annuo indicato nella tabella dell'allegato II dell'Accordo, nella versione modificata dal presente Protocollo aggiuntivo, non dovrà essere oltrepassato.

Articolo 3

Il Governo olandese prende, sul suo territorio, provvedimenti per limitare il carico di cloruri nelle acque dell'Ijsselmeer destinate all'approvvigionamento in acqua potabile: segnatamente si tratta di scaricare le acque salate del Wieringermeer nelle acque del Wattenmeer invece che in quelle dell'Ijsselmeer. Le basi tecniche per tali provvedimenti figurano nell'allegato II del presente Protocollo aggiuntivo.

Articolo 4

Le spese di un importo massimo di 400 milioni di franchi francesi per i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 sul territorio francese, e quelle di un importo massimo di 32,37 milioni di fiorini olandesi per i provvedimenti di cui all'articolo 3 sul territorio olandese sono ripartite come segue:

	Per cento
Repubblica federale di Germania	30
Repubblica Francese	30
Regno dei Paesi Bassi	34
Confederazione Svizzera	6

Le condizioni di pagamento sono indicate nell'allegato III del presente Protocollo aggiuntivo.

Conformemente alle disposizioni dell'allegato III, nel calcolo dell'importo svizzero è tenuto conto della riduzione permanente del carico di cloruri nel Reno in Svizzera. Detto importo è fissato a 12 milioni di franchi francesi.

Articolo 5

1. Le Parti contraenti prendono sul loro territorio i provvedimenti necessari ad evitare un aumento delle quantità di ioni-cloruro immesse nel bacino imbrifero del Reno. I valori dei carichi nazionali, tenuto conto delle misure del presente Protocollo aggiuntivo, sono indicati nell'allegato IV.
2. Gli aumenti delle quantità di ioni-cloruro provenienti da immissioni isolate sono ammissibili soltanto nella misura in cui le Parti contraenti interessate compensino il carico sul loro territorio o se nell'ambito della Commissione internazionale si possa trovare una compensazione globale.
3. In via eccezionale e dopo aver udito la Commissione internazionale una Parte contraente può, per motivi imperativi, autorizzare un aumento senza che occorra un'immediata compensazione.
4. I Paesi Bassi non compensano né totalmente né parzialmente mediante altre immissioni nell'Ijsselmeer o nel Reno la riduzione del carico di sale nell'Ijsselmeer ottenuta grazie ai provvedimenti presi conformemente all'articolo 3 del presente Protocollo aggiuntivo.
5. Le Parti contraenti controllano, sul loro territorio, tutti gli scarichi di ioni-cloruro di oltre 1 kg/s nel bacino imbrifero del Reno e nell'Ijsselmeer.
6. Ciascuna Parte contraente inoltra annualmente un rapporto alla Commissione internazionale, dal quale risulti l'evoluzione del carico di ioni-cloruro nelle acque del Reno e in quelle dell'Ijsselmeer.

Articolo 6

Gli articoli 3 e 6 dell'Accordo sono abrogati. L'allegato IV del presente Protocollo aggiuntivo sostituisce l'allegato II dell'Accordo.

Articolo 7

1. Gli articoli 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo valgono anche per il presente Protocollo aggiuntivo.
2. L'articolo 15 dell'Accordo vale tenendo conto della disposizione seguente: L'Accordo e il presente Protocollo aggiuntivo possono essere denunciati soltanto insieme: l'eventuale denuncia può essere presentata in ogni momento a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo.

Articolo 8

Il presente Protocollo aggiuntivo dell'Accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, il quale invierà a ciascuna Parte contraente una copia certificata conforme.

Fatto a Bruxelles il 25 settembre 1991.

Seguono le firme

Modalità tecniche della riduzione supplementare degli scarichi di cloruri provenienti dalle Miniere di potassio d'Alsazia (MDPA)

La riduzione modulare sul territorio francese viene realizzata mediante il deposito provvisorio in terreni di discarica dei sali residui provenienti dalle Miniere di potassio d'Alsazia, di cui è prevista una diminuzione della produzione a partire dal 1998, secondo le modalità seguenti:

1. Il deposito in terreni di discarica ha inizio se la concentrazione di cloruri alla frontiera germano-olandese (misurata presso la stazione internazionale di Lo-bith) supera il valore indicativo di 200 mg/l su un periodo di 24 ore consecutive e se, contemporaneamente, viene annunciata una tendenza all'abbassamento della portata per i prossimi quattro giorni, secondo il modello di previsione descritto dalla Commissione internazionale dell'idrologia del bacino del Reno (Rapporto n° 1-7, 1988 della CIR).

2. Il deposito in terreni di discarica è sospeso se la concentrazione di cloruri ritorna, per un periodo di 24 ore consecutive, a un valore pari o inferiore a 200 mg/l e se, contemporaneamente, viene annunciata una tendenza all'aumento della portata per i prossimi quattro giorni, secondo lo stesso modello di previsione.

3. Ad ogni ripresa del deposito in terreni di discarica, le operazioni sono progressive fino a raggiungere, entro 5 giorni lavorativi al massimo, la piena capacità.

4. La quantità di sale che può essere depositata è limitata dalla capacità delle aziende di produrre sale residuo solido atto ad essere depositato. Le Miniere di potassio d'Alsazia si adopereranno, nei periodi in cui il valore di 200 mg/l alla frontiera germano-olandese è oltrepassato, a depositare in terreni di discarica la massima quantità possibile del sale disponibile; con un funzionamento normale e a seconda della produzione di sale da spargere sulle strade, tale quantità varia fra 42 e 56 kg/s.

5. A partire dal momento in cui tutte le Parti contraenti avranno versato i loro contributi finanziari, le Miniere di potassio d'Alsazia avranno un anno di tempo per iniziare con il deposito provvisorio in terreni di discarica previsto secondo il presente Protocollo aggiuntivo. Nel frattempo, le Miniere di potassio d'Alsazia, per limitare i loro scarichi, utilizzeranno al meglio gli equipaggiamenti disponibili per la prima fase del deposito provvisorio in terreni di discarica.

Basi tecniche per i provvedimenti da prendere sul territorio olandese in base all'articolo 3

Le acque salmastre del polder del Wieringermeer non saranno più evacuate nell'Ijsselmeer. In futuro saranno immesse direttamente nel Wattenmeer. Allo scopo vanno presi i provvedimenti seguenti:

1. La stazione di pompaggio meridionale, stazione «Lely», sarà messa fuori servizio e l'evacuazione delle acque del polder avverrà unicamente per il tramite della stazione di pompaggio settentrionale, stazione «Leemans». Allo scopo dovrà essere modificato il sistema di drenaggio delle quattro zone del polder: grazie ai canali di drenaggio esistenti, le acque della zona II saranno immesse nella zona III; quelle della zona IV, grazie ad una stazione di pompaggio ausiliare, ancora da costruire e che avrà una capacità di 2,5 m³/s, saranno pure evacuate nella zona III; la zona III sarà a sua volta drenata completamente dalla stazione di pompaggio «Leemans» grazie alla costruzione di un canale di raccordo che unirà il Waterkaaptocht con l'Hooge Kwelvaart. Nella zona III la sezione del Robbevaart, su un tratto di circa 2 km fra il raccordo con l'Hooge Kwelvaart e la stazione di pompaggio «Leemans», dovrà essere adattata per poter assorbire l'aumento del deflusso. In caso di eccesso d'acqua, la zona III sarà parzialmente drenata verso la zona I grazie ad una nuova stazione di pompaggio ausiliare dalla capacità di 6,8 m³/s.

2. La capacità della stazione di pompaggio «Leemans», chiamata ad evacuare le acque delle zone I e III del polder, dovrà essere potenziata. Allo scopo i motori diesel che servono ad azionare le pompe centrifughe saranno muniti di sistemi elettronici di misurazione e di regolazione e di un sistema di sicurezza atto a garantirne il funzionamento continuato. Anche le pompe centrifughe saranno adattate alle nuove esigenze.

3. La stazione di pompaggio «Leemans» pomperà le acque del polder nel bacino della chiusa «Stevin», che è collegato direttamente con il Wattenmeer.

4. Nell'ambito di detti provvedimenti sarà necessario costruire o adattare cavi, condotte, strade, vie di accesso ed altre opere ancora.

5. Le spese totali degli investimenti sono valutate a 32,37 milioni di fiorini olandesi.

Modalità finanziarie

1. Tetto delle spese

1.1 Paesi Bassi

- 1.1.1 Per i lavori da eseguire nei Paesi Bassi, le Parti contraenti hanno fissato il limite massimo delle spese a 32,27 milioni di fiorini olandesi.

1.2 Francia

- 1.2.1 Per i lavori da eseguire in Francia il tetto è fissato a 400 milioni di franchi francesi a prezzi correnti (a p.c.), comprensivi sia dei costi d'investimento sia dei costi di funzionamento, cioè delle spese per il deposito provvisorio e l'ulteriore rimozione. Detto importo rappresenta il tetto delle spese oltre il quale la Francia è liberata dall'obbligo di procedere al deposito.
- 1.2.2 Il programma della II fase si articola in tre periodi: dal 1991 al 1993 compreso; dal 1994 al 1996 compreso e dal 1997 al 1998. Per ciascuno di detti periodi, le Parti contraenti verseranno un importo annuo a titolo di prefinanziamento, che permetterà alla Francia di far fronte alle spese di ogni periodo secondo la ripartizione del capoverso seguente.
- 1.2.3 Per ciascuno dei tre periodi, le Parti contraenti fissano come segue i tetti delle spese che la Francia deve sopportare:
- 155 milioni di franchi francesi (a p.c.) per il periodo iniziale
 - 145 milioni di franchi francesi (a p.c.) per il secondo periodo
 - 100 milioni di franchi francesi (a p.c.) per il terzo periodo.
- 1.2.4 Detti importi saranno ridotti in ragione degli importi indicati al punto 2.1.4 del presente allegato.
- 1.2.5 In pratica le spese di funzionamento varieranno a seconda del regime del Reno.
- 1.2.6 D'anno in anno la Francia sarà liberata dall'obbligo di deposito ogni qualvolta, per l'anno considerato, le spese effettuate avranno raggiunto il tetto definito ai punti 2 e 3.2.3. Per calcolare le spese di funzionamento sostenute dalla Francia, si moltiplica la quantità depositata nel sottosuolo per 61,5 franchi francesi per tonnellata (franchi francesi ai prezzi del 1988 adattati). Per il primo anno occorre aggiungere le spese degli investimenti, che sono di 40 milioni di franchi francesi (franchi francesi ai prezzi del 1988 adattati).

- 1.2.7 Qualora condizioni climatiche straordinarie potessero portare al raggiungimento del tetto per le spese annue secondo i punti 2 e 3.2.3 prima della fine dell'anno considerato e di conseguenza ad un arresto duraturo delle operazioni di deposito fino all'anno successivo, la Francia può, previa consultazione della CIPR e nel limite del tetto delle spese dell'anno in corso, temporaneamente e al massimo fino all'inizio dell'anno seguente, ridurre la quantità da depositare nel sottosuolo o elevare il valore indicativo.

2. Modalità di calcolo dei finanziamenti

- 2.1.1 I costi da pagare per ogni periodo, espressi secondo i prezzi dell'anno in questione, figurano nella tabella seguente:

	Anno	Milioni di franchi	Somma parziale	Somma totale
Primo periodo	1991	90		
	1992	38		
	1993	27	155	
Secondo periodo	1994	73		
	1995	36		
	1996	36	145	
Terzo periodo	1997	50		
	1998	50	100	400

- 2.1.2 Le Parti contraenti forniranno il loro contributo a queste spese mediante versamento annuo unico e anticipato.
- 2.1.3 Le spese saranno ripartite fra le Parti contraenti secondo la chiave di ripartizione dell'articolo 4 del presente Protocollo aggiuntivo.
- 2.1.4 Il contributo svizzero già fornito in vista della riduzione duratura del carico di cloruri nel Reno, calcolato in 12 milioni di franchi francesi secondo l'articolo 4, sarà considerato a partire dai pagamenti del secondo periodo.

3. Pagamento delle spese

3.1 *Spese dei Paesi Bassi*

- 3.1.1 Il finanziamento dei lavori nei Paesi Bassi sarà effettuato dagli interessati al più tardi 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, ma non prima del 31 marzo 1994.
- 3.1.2 Le spese saranno ripartite fra le Parti contraenti secondo la chiave di ripartizione dell'articolo 4 del presente Protocollo aggiuntivo. I ver-

samenti sono effettuati in fiorini olandesi sul conto numero 60 01 13 019 della «Nederlandsche Bank N.V.» di Amsterdam a favore del «Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)», indicando come destinazione «Wieringermeerprojekt».

3.2 *Spese francesi*

- 3.2.1 L'inizio dei lavori nel 1991 è subordinato al versamento preventivo della totalità dei contributi per l'anno in questione. I contributi per ciascuno degli anni seguenti saranno forniti da ciascuna delle Parti contraenti mediante un unico versamento annuo preventivo da effettuare al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno in questione. In caso di mancato pagamento entro tale data, dopo esaurimento dei fondi disponibili e dopo informazione delle altre Parti contraenti, la Francia è liberata per l'anno in questione dai suoi obblighi di deposito modulare in terreni di discarica fino al versamento completo di tutti i contributi.
- 3.2.2 Alla fine di ogni anno la Francia informerà sulle quantità depositate e sui relativi costi, calcolati secondo le modalità previste al punto 1.2.6.
- 3.2.3 Nel caso in cui i costi così calcolati della quantità effettivamente depositata risultassero inferiori a quelli inizialmente fissati per l'anno in questione (punto 2.1.1), la differenza (aumentata degli interessi di detta somma su 11/12esimi dell'anno al tasso d'interesse annuo dei crediti nazionali a lungo termine) va riportata sull'anno seguente. Il tetto delle spese dell'anno seguente ne risulta aumentato in conseguenza.

4. **Chiusura dei contributi**

4.1 *Paesi Bassi*

- 4.1.1 Per quanto concerne le spese su territorio olandese, i versamenti non sono liberatori e una chiusura definitiva dei conti sarà effettuata al più tardi il 31 dicembre 1998 raffrontando le spese effettive al tetto delle spese previsto al punto 1.1. Qualora le spese effettive dei Paesi Bassi dovessero risultare inferiori a 32,37 milioni di fiorini olandesi, i Paesi Bassi si impegnano a restituire la somma percepita in più, compresi gli interessi di un anno calcolati al tasso d'interesse dei crediti nazionali a lungo termine.

4.2 *Francia*

- 4.2.1 Per quanto concerne le spese su territorio francese, i versamenti non sono liberatori e una chiusura definitiva dei conti sarà effettuata al più tardi il 31 dicembre 1998 raffrontando le spese calcolate secondo

le modalità dei punti 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.6 al tetto delle spese previsto al punto 2, se del caso aumentato degli importi secondo il punto 3.2.3. Qualora le spese effettuate dalla Francia dovessero risultare inferiori all'importo secondo il punto 1.2, la Francia si impegna a restituire la somma percepita in più, compresi gli interessi di 11/12esimi di anno calcolati al tasso d'interesse dei crediti nazionali a lungo termine. Sarà pure tenuto conto del tasso d'aumento dei prezzi.

Carichi nazionali (in kg/s) derivanti dalle immissioni di ioni-cloruro di più di 1 kg/s nelle singole sezioni del fiume

Sezione del fiume	in Svizzera		in Francia		in Germania		nei Paesi Bassi	
	valore medio ¹⁾	valore mass. ²⁾	valore medio ¹⁾	valore mass. ²⁾	valore medio ¹⁾	valore mass. ²⁾	valore medio ¹⁾	valore mass. ²⁾
Stein am Rhein-Kembs	10							
Kembs-Seltz/Maxau			130 ³⁾		4,2	4,2		
Seltz/Maxau-Mainz					15,8	17,5		
Mainz-Braubach/Koblenz					9,9	10,0		
Braubach/Koblenz-Bimmen/Lobith			38 ⁴⁾		105	123,6		
Bimmen/Lobith - foce								
Totale fino al 31.12.1998	10		168 ³⁾		134,9			
Totale dal 1.1.1999	5		108 ⁵⁾		134,9			

¹⁾ Per valore medio si intende il valore medio annuo di lunga durata delle misurazioni delle immissioni.

²⁾ Per valore massimale si intende il carico massimo ammissibile (raggiunto saltuariamente, per esempio in concomitanza con una portata superiore).

³⁾ Detto valore diminuisce in funzione della realizzazione dei provvedimenti previsti all'articolo 2 capoverso 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo.

⁴⁾ Le immissioni di ioni-cloruro sono modulate in modo tale che la concentrazione risultante dalle immissioni di più di 1 kg/s di ioni-cloruro non superi 400 mg/l di ioni-cloruro alla stazione di misurazione di Hauconcourt sulla Mosella. Il carico medio annuo non deve essere superato.

⁵⁾ Sulla sezione Kembs-Seltz/Maxau il valore di 75 kg/s non deve essere superato.

Messaggio relativo al Protocollo aggiuntivo dell'Accordo concernente la protezione del Reno dall'inquinamento dovuto ai cloruri del 22 gennaio 1992

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	92.008
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.03.1992
Date	
Data	
Seite	532-549
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 989

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.